



COMUNICATO N. 223/DIV – 12 MAGGIO 2024

223/303

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 11 MAGGIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 11 Maggio 2024

SECONDO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE - GARA UNICA

GIRONE A

ATALANTA U23	LEGNAGO SALUS	1-1
TRIESTINA	GIANA ERMINIO	1-1

GIRONE B

PERUGIA	RIMINI	0-0
PESCARA	JUVENTUS NETX GEN	1-3

GIRONE C

CASERTANA	AUDACE CERIGNOLA	0-0
TARANTO	PICERNO	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DELL' 11 MAGGIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso del secondo turno Play Off del Girone i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, PESCARA, PERUGIA, RIMINI, TARANTO e TRIESTINA

hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 900,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato nel recinto di gioco, al 5° e al 30° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza e, nel corso della gara, due fumogeni, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, tre basi di fumogeni spenti, sul campo per destinazione a destra della porta, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere i suoi sostenitori (70%), presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 34° minuto del primo tempo per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DONATI MASSIMO

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, usciva intenzionalmente dall'area tecnica protestando platealmente e pronunciando al loro indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti del loro operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LONGO EMILIO

(PICERNO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE

(JUVENTUS NEXT GEN)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta del calciatore avversario SASANELLI LUCA in quanto, dopo essere stato stratonato, toccato sul retro del collo e colpito con un pugno sul petto, reagiva colpendolo con il gomito destro al collo/mento, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta.

SASANELLI LUCA

(PESCARA)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta del calciatore avversario DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE in quanto, durante l'esultanza per la rete avversaria, lo stratonava ripetutamente fino a mettergli le mani sul retro del collo e colpirlo con un pugno sul petto, così facendolo cadere a terra e provocando la reazione violenta dello stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500,00 DI AMMENDA

MURANO JACOPO PIETRO

(PICERNO)

per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata sulla nuca, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CAPOMAGGIO GALO

(AUDACE CERIGNOLA)

PELAGATTI CARLO

(LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPONE CHRISTIAN	(ATALANTA U23)
CISSE MOUSTAPHA ELHAD	(ATALANTA U23)
BIANCHINI GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
TOSCANO MARCO	(CASERTANA)
NONGE BOENDE JOSEPH	(JUVENTUS NEXT GEN)
ROUHI JONAS JAKOB	(JUVENTUS NEXT GEN)
BARADJI MOUSSA	(LEGNAGO SALUS)
MARTIC MANUEL	(LEGNAGO SALUS)
MBAKOGU JERRY	(LEGNAGO SALUS)
MOTOC ANDREI	(LEGNAGO SALUS)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
FRANCHINI SIMONE	(PESCARA)
ALBADORO DIEGO	(PICERNO)
DEL CARRO ANDREA	(RIMINI)
MEGELAITIS LINAS	(RIMINI)
FABBRO MICHAEL	(TARANTO)
SIMERI SIMONE	(TARANTO)
MALOMO ALESSANDRO	(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 12 Maggio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani